

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI I.C. 1 MORBEGNO “SPINI-VANONI”

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Convocazione

Art. 2 Validità delle sedute

Art. 3 Discussione ordine del giorno

Art. 4 Mozione d’ordine

Art. 5 Diritto d’intervento

Art. 6 Votazioni

Art. 7 Processo verbale

Art. 8 Decadenza dei membri

Art. 9 Surroga dei membri cessati

TITOLO II - NORME SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 10 Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto

Art. 11 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

Art. 12 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

Art. 13 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

Art. 14 Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dello stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dal Dirigente scolastico per la prima seduta del Consiglio d'Istituto successiva al rinnovo dello stesso.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione avverrà col mezzo più rapido.
3. La convocazione indica gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo.
4. Le riunioni avvengono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Articolo 2 - Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.

Articolo 3 - Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per la Giunta esecutiva il cui segretario è il DSGA.
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Articolo 4 - Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.

Articolo 5 - Diritto di intervento

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario.

Articolo 6 - Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Si svolgono a scrutinio segreto solo le votazioni concernenti persone determinate o determinabili.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero legale.
4. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
7. Nel caso di approvazione di un provvedimento in più punti, si procede con votazioni separate e, infine, ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Articolo 7 - Processo verbale

1. Nella prima parte il verbale documenta la legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, presidente, segretario, verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, giustificati o no, l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero presenti, votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. I verbali dei consigli di classe, interclasse ed intersezione sono raccolti nelle rispettive classroom. I verbali delle sedute degli altri Organi Collegiali sono raccolti in appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
4. Possono essere:
 - redatti direttamente sul registro;
 - incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
 - rilegati per formare un registro le cui pagine sono timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

5. Copia del verbale delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali fatta eccezione per i Consigli di classe ed interclasse viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta immediatamente successiva.

Articolo 8 - Decadenza dei membri

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l'eleggibilità e per il Consiglio di Istituto anche se non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Articolo 9 - Surroga di membri cessati

1. La sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare avviene secondo il disposto dell'art. 35 del D. Lgs. n. 297/94.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Collegiale.

TITOLO II - NORME SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI

Articolo 10 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
4. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente articolo 1.
6. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio d'Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni di lavoro e/o di studio.
10. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Ad esso riferiscono sul lavoro svolto nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
11. Le sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per Legge.
12. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto delle deliberazioni adottate dal Consiglio, entro il termine massimo di otto giorni dal Consiglio stesso, per un periodo non inferiore a 10 giorni.
13. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione.

14. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Articolo 11 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge al suo interno la Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.

Articolo 12 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento, proposto prima dell'inizio delle lezioni ed approvato alla prima seduta utile del Collegio.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la costituzione di commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore, avanzano proposte relative all'oggetto per il quale sono state nominate, sottoponendole al Collegio per l'approvazione.

Articolo 13 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. Ciascun Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti compresi i rappresentanti degli alunni alla scuola secondaria di primo grado, ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento approvato prima dell'inizio delle lezioni dal Collegio dei docenti.

Articolo 14 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei docenti

1. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
2. È opportuno assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado) ovvero un rappresentante/docente per settore;
3. La scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidature;
4. La scelta del membro docente e dei rappresentanti dei genitori da parte del Consiglio d'istituto può avvenire non necessariamente nell'ambito dei componenti dello stesso con votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.
5. A composizione completata, il Dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali e provvede alla convocazione per l'insediamento;
6. Il Comitato è convocato dal Presidente:
 - a) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
 - b) per valutare il servizio di cui all'articolo 448 D. Lgs. 497/94 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
 - c) per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 D. Lgs. 497/94.

Articolo 15 - Norme di funzionamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da due genitori, designati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o astensione del componente titolare.
2. L'Organo di Garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

3. In particolare, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente convoca i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
5. La convocazione spetta al Presidente, che provvede a designare il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire giustifica l'assenza al Presidente, per iscritto e prima della seduta.
7. Ciascun componente ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Il presente Regolamento allegato a quello d'Istituto è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 11 settembre 2024 e dal Consiglio di Istituto in data 30 settembre 2024.